

L.R. 18 Maggio 1998, n. 14 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1998 (ART. 28 LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1986, N. 17)

Art. 5

1. Alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, concernente: "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", come modificata dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 13, e' sostituito dal seguente:

**"Art. 13
(Ripartizione fondi)**

1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42, e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti le scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente in età scolare, della popolazione residente in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale.

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al comma 1 e' disposta dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.

3. Il restante 15 per cento dei fondi e' utilizzato per finanziare gli interventi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26.";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 27, e' inserito il seguente:

"1bis. E' altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 13, 23, 24 e 25, nonché, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli articoli 20 e 26.";

c) il comma 2 dell'articolo 38, e' sostituito dal seguente:

"2. La spesa per gli interventi indicati dal comma 1, fissata annualmente con legge di bilancio, e' iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la seguente denominazione: "Assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)" alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 29.478.734.100=, del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo studio 1996-97 e 1997-98.".

d) le lettere a), b), c), d), del comma 3 dell'articolo 38, sono sostituite dalle seguenti:

"a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (articoli 20 e 26);

b) assicurazione alunni (articolo 22);

c) interventi diretti della Regione (articolo 37).".